

Nuove elezioni dopo una nuova legge elettorale

di Vincenzo Cerulli Irelli

(di prossima pubblicazione in *Il Centro*)

Il tifo è d'obbligo per il coraggioso tentativo del Presidente Marini: evitare al Paese di andare alle urne con la pessima legge vigente (pessima al giudizio di tutti, a cominciare dai suoi autori); portare il Paese alle urne rapidamente, come è giusto, data la crisi della legislatura, ma con una nuova legge elettorale, condivisa, che ripristini un corretto rapporto di rappresentanza tra elettori ed eletti e che consenta il formarsi di maggioranze governanti, cioè coese su programmi omogenei. Non le attuali maggioranze coatte, comprensive al loro interno di forze politiche divaricate e spesso contrapposte su programmi e ispirazione ideologica (ciò vale sia a destra che a sinistra).

Ma la legge vigente non è solo difettosa per questi aspetti di carattere politico, che già da soli tuttavia dovrebbero indurre a toglierla rapidamente di mezzo; ma anche perché essa è incostituzionale. Con i toni cauti che le sono propri, lo ha affermato la Corte costituzionale, nella stessa sentenza che ha ammesso il referendum. La Corte ha avvertito che in quella sede non poteva farlo, ma che avrebbe potuto dichiarare la incostituzionalità della legge ove ne fosse stata investita nelle forme prescritte: cioè da parte di un giudice che rimettesse alla Corte la questione di costituzionalità della legge nell'ambito di un procedimento in corso.

Quale è il principale profilo di incostituzionalità della legge? È talmente evidente che non ci sarebbe bisogno della competenza della Corte per capirne la macroscopica illegittimità: la coalizione vincente, cioè quella che ha preso più voti, ovvero la semplice lista vincente (se la legge fosse modificata a seguito del referendum, che ne peggiorerebbe questo aspetto), qualunque somma di voti abbia ottenuto, purché in numero superiore alle altre (anche il solo il 15% o il 20%, ad esempio) conseguirebbe comunque il 54% dei seggi! Il rapporto tra voti e seggi, che dovrebbe essere tendenzialmente

proporzionale, salvi piccoli correttivi, qui sarebbe stravolto potendo in ipotesi, il numero dei seggi, essere doppio o triplo di quello che al singolo partito spetterebbe in considerazione dei suoi voti.

Il fatto di non “subordinare l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi” (per usare le parole della Corte), costituisce un vizio che, ove sollevato nelle forme rituali potrebbe portare all’annullamento per incostituzionalità della legge.

Questo aspetto, emerso con forza soltanto adesso nel nostro dibattito, ma da tempo all’attenzione dei costituzionalisti, dovrebbe indurre il nostro legislatore a provvedere al più presto, prima che la questione venga sollevata e prima comunque di una nuova consultazione elettorale che sarebbe esposta al rischio di invalidazione.

Infatti, qualsiasi cittadino elettore, una volta sciolte le Camere ed indette le elezioni, potrebbe promuovere azione giurisdizionale per l’accertamento del suo diritto a votare sulla base di una legge conforme a Costituzione e rispettosa del principio della rappresentatività democratica (si ricordi che la tutela del diritto elettorale spetta a qualsiasi cittadino come azione popolare). Ciò condurrebbe al rinvio degli atti alla Corte, la quale probabilmente, stando alle sue ultime affermazioni, dichiarerebbe l’incostituzionalità della legge. E potrebbe arrivare ad un giudizio definitivo nel merito in tempi rapidi (avendo già esaminato la questione). Il Parlamento sarebbe costretto ad approvare una nuova legge in tempi brucianti, dovendosi tenere in ogni caso le elezioni nel termine fissato dalla Costituzione (70 giorni dallo scioglimento); salvo che la legge non uscisse del tutto manipolata dalla sentenza della Corte. In ogni caso, una crisi istituzionale delicatissima.

Ove il giudizio definitivo nel merito della Corte con esito negativo pervenisse a elezioni avvenute, ciò inficerebbe la validità delle elezioni, dando luogo a conseguenze ancora più gravi, perché dovrebbero essere le stesse Camere a decidere della sopraggiunta invalidità della loro elezione.

Non c’è chi non veda la pericolosità di una tale prospettiva, che verrebbe a colpire il meccanismo della rappresentanza democratica, proprio nel momento della consultazione elettorale.

Questo aspetto, unitamente ai tanti altri di carattere politico ed istituzionale, inducono ad auspicare una soluzione della crisi che porti sì a rapide elezioni, anche anteriori alle prossime ferie estive, ma con una nuova legge elettorale; che contenga anche elementi di innovazione tali da impedire il referendum che altrimenti verrebbe

semplicemente procrastinato al prossimo anno (producendo un nuovo terremoto politico a meno di un anno da quello che è in corso).

2 febbraio 2008

Vincenzo Cerulli Irelli